



**COMUNE  
DI  
MARMIROLO**

Provincia di Mantova

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI PER LA PROMOZIONE DELL'ECONOMIA LOCALE MEDIANTE LA RIAPERTURA E L'AMPLIAMENTO DI ATTIVITA' COMMERCIALI, ARTIGIANALI E DI SERVIZI DI CUI ALL'ART. 30-TER DEL DECRETO-LEGGE 30 APRILE 2019, N. 34 CONVERTITO NELLA LEGGE 28 GIUGNO 2019, N. 58**

*Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 11 del 14/05/2020*

## **Articolo 1**

### **Istituzione del fondo per le agevolazioni di cui all'art. 30-ter del DL n. 34/2019 convertito con la legge 28 giugno 2019, n. 58**

1. Il Comune di Marmirolo istituisce nel proprio bilancio un fondo per l'agevolazione delle iniziative tese alla riapertura sul territorio comunale di esercizi commerciali chiusi da almeno sei mesi, nonché per l'ampliamento, per almeno il 30% della superficie dei locali, di strutture commerciali già esistenti sul territorio comunale stesso.
2. L'agevolazione si concretizza con un contributo rapportato alla somma dei tributi comunali dovuti dall'esercente e regolarmente pagati nell'anno precedente a quello nel quale è presentata la richiesta di concessione, come indicato nel successivo articolo 4.
3. L'importo del fondo viene stabilito di anno in anno in sede di approvazione dello schema del bilancio di previsione finanziario, o con variazione successiva, con apposito stanziamento di bilancio.
4. Il Ministero dell'interno ha istituito il fondo per gli anni 2020-2021-2022 e lo ripartisce tra i Comuni beneficiari con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. In ogni caso, la spesa complessiva per i contributi erogati ai beneficiari non può superare la dotazione annua del fondo di cui al presente periodo.

## **Articolo 2**

### **Attività oggetto dell'agevolazione**

1. Sono ammesse a fruire delle agevolazioni le iniziative finalizzate alla riapertura di esercizi operanti nei settori:
  - dell'artigianato;
  - del turismo;
  - della fornitura di servizi destinati alla tutela ambientale;
  - della fornitura di servizi destinati alla fruizione di beni culturali;
  - della fornitura di servizi destinati alla fruizione del tempo libero;
  - del commercio al dettaglio, limitatamente agli esercizi di cui all'articolo 4, comma 1, lettere d) ed e) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, compresa la somministrazione di alimenti e di bevande al pubblico
2. Per quanto attiene agli esercizi operanti nel commercio, le agevolazioni sono possibili limitatamente agli esercizi di vicinato, come disciplinati dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, all'art. 4, comma 1, lettera d) ovvero per quelli aventi superficie di vendita non superiore a 150 mq., e alle medie strutture di vendita, come disciplinate del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, all'art. 4, comma 1, lettera e), ovvero per gli esercizi aventi superficie superiore ai limiti di cui al punto d) e fino a 1.500 mq.

## **Articolo 3**

### **Esclusioni**

1. Sono esclusi dalle agevolazioni:
  - gli esercizi di compro oro;
  - le sale per scommesse;
  - le sale che detengono al loro interno apparecchi da intrattenimento per il gioco d'azzardo di cui all'art. 110, comma 6, lettere a) e b), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
2. Sono altresì esclusi dalle agevolazioni:
  - i subentri, a qualunque titolo, in attività già esistenti precedentemente interrotte;
  - le aperture di nuove attività e le riaperture, conseguenti a cessione di un'attività preesistente da parte del medesimo soggetto che la esercitava in precedenza o, comunque, di un soggetto, anche costituito in forma societaria, che sia ad esso direttamente o indirettamente riconducibile.

## **Articolo 4**

### **Beneficiari e calcolo del contributo**

1. L'agevolazione consiste nell'erogazione di un contributo nell'anno di riapertura o di ampliamento (attestata dalle comunicazioni previste dalla normativa vigente) e per i tre anni successivi.
2. Il contributo spetta all'esercente annualmente e purchè i tributi comunali siano stati regolarmente pagati nell'anno precedente a quello nel quale è stata presentata la richiesta di concessione.
3. In caso di riapertura, il contributo è pari al 100% dell'Imposta Municipale Propria versata nell'esercizio precedente. Le percentuali indicate sono rapportate ai mesi del singolo anno nel quale l'esercizio è rimasto aperto.
4. In caso di ampliamento, il contributo è pari al 70% dell'Imposta Municipale Propria versata nell'esercizio precedente. Le percentuali indicate sono rapportate ai mesi del singolo anno nel quale l'esercizio ampliato è rimasto aperto.
5. Per gli esercizi il cui ampliamento comporta la riapertura di ingressi o di vetrine su strada pubblica chiusi da almeno sei mesi nell'anno per cui è chiesta l'agevolazione, il contributo è concesso per la sola parte relativa all'ampliamento medesimo.
6. L'importo di ciascun contributo è fissato dal responsabile dell'ufficio comunale competente per i tributi, con propria determinazione, in misura proporzionale al numero dei mesi di apertura dell'esercizio nel quadriennio considerato.

## **Articolo 5**

### **Presentazione delle domande**

1. I soggetti che intendono usufruire delle agevolazioni devono presentare al protocollo del Comune di Marmirolo, anche a mezzo pec, dal 1° gennaio al 28 febbraio, salvo proroga di legge, la richiesta sul modello predisposto dal Comune stesso scaricabile dal sito istituzionale, unitamente all'autocertificazione attinente al possesso dei requisiti di legge.
2. La domanda va presentata una sola volta e ha valore per tutta la durata del contributo salvo le verifiche annuali di mantenimento dei requisiti, dell'apertura e del pagamento del tributo locale.
3. Il Comune, dopo aver effettuato i controlli sulla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà presentata, determina la misura del contributo spettante ai sensi dell'art. 4 del presente regolamento, previo riscontro dell'ufficio commercio del regolare avvio e mantenimento dell'attività.

## **Articolo 6**

### **Erogazione del contributo**

1. I contributi di cui al presente regolamento sono erogati nell'ambito del regime de minimis di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, nei limiti previsti dal medesimo regolamento per gli aiuti di Stato a ciascuna impresa. Essi non sono cumulabili con altre agevolazioni previste dal decreto legge 30 aprile 2019, N. 34 o da altre normative statali, regionali.
2. I contributi sono concessi, nell'ordine di presentazione delle richieste, fino all'esaurimento delle risorse di cui al fondo previsto all'art. 1 del presente regolamento.
3. I contributi sono materialmente erogati agli esercenti dopo la riscossione dell'importo da parte del Comune, accreditato in tesoreria comunale su ordine dei competenti ministeri.

## **Articolo 7**

### **Entrata in vigore del regolamento**

1. Il presente regolamento si applica a decorrere dal 1° gennaio 2020 ai sensi dell'art. 30-ter del DL n. 34/2019 convertito con la legge 28 giugno 2019, n. 58.

\* \* \*